

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5085 del 26/10/2020
Oggetto	PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 PER ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA - DITTA: TESTA FRANCO E FABRIZIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. DINIEGO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5223 del 22/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventisei OTTOBRE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

DINIEGO

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

- il sig. Testa Franco in qualità di legale rappresentante della società **Testa Franco e Fabrizio Societa' Agricola S.S.** (C.F. 01329840334) con sede legale in Fiorenzuola d'Arda - Loc. Landina Piccola Fraz. Baselicaduce, ha presentato in data 14/7/2020, prot. ARPAE n. 101397 del 15/7/2020, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 4 D.P.R. 59/2013, per lo stabilimento sito in Loc. Landina Piccola Fraz. Baselicaduce - Fiorenzuola d'Arda, la cui attività principale svolta è "*allevamento bovini da latte*"
- l'istanza avanzata è tendente ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- art.3 c.1 lett a) del DPR 59/2013 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art.3 c.1 lett b) del DPR 59/2013 - comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- art.3 c.1 lett d) del DPR 59/2013 - autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- con nota prot. n. 108893 del 29/07/2020 è stata data comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per l'adozione dell'AUA da parte di questa Agenzia, competente secondo quanto previsto dalla L.R. 13/2015;
- con nota prot. n. 116219 del 11/8/2020 questa Agenzia, ritenendo che le tecniche descritte dalla ditta nella documentazione allegata all'istanza non soddisfino i requisiti dell'autorizzazione di carattere generale n. 4.37 dell'allegato 4 della DGR 2236/09, laddove al punto 2.3.2 - Tecniche specifiche per l'allevamento bovino, prescrive "nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera, rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza", ha chiesto alla ditta Testa Franco e Fabrizio Societa' Agricola S.S. di provvedere a modificare l'istanza di AUA prot. n. 101397 del 15/7/2020 presentando domanda di rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, corredata dalla documentazione prevista dalla DGR 2204/15;
- entro il termine stabilito di 15 giorni successivi al ricevimento della suddetta comunicazione prot. n. 116219/2020, a questa Agenzia non è pervenuta la documentazione integrativa richiesta nè alcuna comunicazione in merito al mancato rispetto del termine fissato;
- conseguentemente, con nota prot. n. 136661 del 23/9/2020, è stato trasmesso alla ditta Testa Franco e Fabrizio Societa' Agricola S.S. il preavviso di diniego, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/1990, comunicando l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento della domanda in oggetto tali da non consentire l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta, informando nel contempo la ditta della possibilità di presentare in forma scritta proprie osservazioni;
- entro il termine di dieci giorni successivi al ricevimento della suddetta comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990, è pervenuta la nota prot. n. 28376 del 25/9/2020 (prot. Arpae n. 138269 del 28/9/2020) con cui il SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda ha trasmesso la documentazione integrativa presentata in data 18/8/2020 (prot. del Comune n. 23403) dalla ditta Testa Franco e Fabrizio Societa' Agricola S.S. a seguito della richiesta di Arpae prot. n. 116219/2020;

Ritenuto di poter valutare le integrazioni prodotte dalla ditta Testa Franco e Fabrizio Societa' Agricola S.S. e acquisite al prot. n. 138269/2020, anche se pervenute tardivamente a questa Agenzia, in quanto, come evidenziato dalla sopracitata nota del Comune di Fiorenzuola d'Arda, non sono state inviate tempestivamente dal SUAP agli enti interessati;

Considerato che:

- le argomentazioni prodotte dalla ditta con nota acquisita al prot. n. 138269/2020 non consentono di superare i rilievi già comunicati da questa Agenzia con le citate note n. 116219/2020 e n. 136661/2020, ad eccezione del mancato rispetto del termine per la presentazione delle integrazioni richieste, in ragione del ritardo non imputabile alla ditta;
- nel termine di dieci giorni dal ricevimento del preavviso di diniego, non è comunque pervenuto alcun riscontro da parte della ditta Testa Franco e Fabrizio Societa' Agricola S.S. nè è stata presentata la domanda di rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come appositamente richiesto da questa autorità competente al fine di consentire il positivo prosieguo del procedimento di adozione dell'AUA;

Ritenuto pertanto che:

- permangano i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di autorizzazione unica ambientale comunicati con nota prot. n. 116219 del 11/8/2020, non potendosi accogliere l'istanza per l'adesione all'autorizzazione di carattere generale di cui al punto 4.37 dell'allegato 4 della DGR 2236/09 per mancanza dei requisiti previsti dall'autorizzazione medesima, e dovendosi la ditta munire di autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione del provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica ambientale oggetto dell'istanza prot. ARPAE n. 101397 del 15/07/2020;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018,

90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di rigettare** l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 4 D.P.R. 59/2013 presentata in data 14/7/2020 prot. ARPAE n. 101397 del 15/7/2020 dalla ditta **Testa Franco e Fabrizio Societa' Agricola S.S.** (C.F. 01329840334), con sede legale in Fiorenzuola d'Arda - Loc. Landina Piccola Fraz. Baselicaduce, per l'attività "allevamento bovini da latte" svolta nello stabilimento sito in Loc. Landina Piccola Fraz. Baselicaduce - Fiorenzuola d'Arda;
2. **di evidenziare** alla ditta Testa Franco e Fabrizio Societa' Agricola S.S. che l'esercizio dell'attività di uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione comporta l'applicazione dell'art. 279 del D.Lgs. 152/2006;
3. **di dare atto che:**
 - il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Fiorenzuola d'Arda, per il rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.